

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 26/11/2024

Sommario

ART. 1 – OGGETTO	1
ART. 2 – PRESUPPOSTO	1
ART. 3 – FINALITA' DELL'IMPOSTA	2
ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI	2
ART. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA	2
ART. 6 – ESENZIONI	2
ART. 7 – ADEMPIMENTI TRIBUTARI	3
ART. 8 – ACCERTAMENTI	3
ART. 9 – SANZIONI	4
ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA	4
ART. 11 – RIMBORSI	4
ART. 12 – CONTENZIOSO	5
ART. 13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	5
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE	5

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato dal Comune di Cesano Boscone nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii..

ART. 2 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla Legge Regionale in materia di turismo n. 24/2015 e ss.mm.ii., nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 convertito con Legge 96/2017 e ss.mm.ii., ubicate nel territorio del Comune di Cesano Boscone. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano: alberghi, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, agriturismi, residence turistico-alberghiere, alloggi vacanze, ostelli, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea.
2. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

ART. 3 – FINALITA' DELL'IMPOSTA

1. L'imposta riscossa è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture di cui all'art. 2 del presente regolamento e che non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Cesano Boscone.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a. il gestore della struttura come definita all'art. 2, del presente regolamento;
 - b. il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
 - c. il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi;
 - d. il soggetto che gestisce portali telematici, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi, ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017.
3. L'imposta deve essere incassata dai gestori delle strutture come definite all'art. 2, dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno e riversata al Comune di Cesano Boscone con le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento.

ART. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. La misura dell'imposta è graduata all'interno dei limiti massimi stabiliti per legge ed è commisurata alle diverse tipologie di strutture come definite al precedente art. 2, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, sono confermate le tariffe applicate nell'anno precedente.

ART. 6 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti presso il Comune di Cesano Boscone al momento del pernottamento;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture come definite al precedente art. 2, a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali o locali, dei corpi dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e) coloro i quali abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età;
 - f) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per i cittadini stranieri.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 o da idonea documentazione.

ART. 7 – ADEMPIMENTI TRIBUTARI

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento sono tenuti:
 - a) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
 - b) riscuotere l'imposta di soggiorno con contestuale rilascio di quietanza, che potrà anche essere cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari;
 - c) a versare al Comune di Cesano Boscone le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel trimestre di riferimento entro il giorno 10 (dieci) del primo mese successivo, con le seguenti modalità:
 - PagoPA;
 - mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - tramite procedure telematiche.
 - d) a presentare per ogni trimestre solare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata ovvero su altro supporto informatico, all'Ufficio Tributi del Comune, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dallo stesso Ufficio, entro il giorno dieci del primo mese del trimestre successivo, una dichiarazione riportante:
 - il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento del trimestre precedente;
 - il numero dei pernottamenti esenti, in base al precedente art. 6;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del versamento di cui al precedente punto c);
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
 - e) a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 4, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell'Ufficio Tributi del Comune.
2. La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

ART. 8 – ACCERTAMENTI

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 L. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e della documentazione prevista dall'art. 7 del presente regolamento, nei termini di decadenza previsti dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture come definite al precedente art. 2 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

- Avvalersi della collaborazione di altri uffici pubblici per il reperimento di dati o notizie rilevanti ai fini delle verifiche sull'imposta.

ART. 9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.
5. Al procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 3 e 4, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
6. Sulle somme dovute a titolo di maggiore imposta non versata si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con delibera di C.C. n. 11/2020 e ss.mm.ii..
7. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, di ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, si applica la sanzione amministrativa pari a 300 euro, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune se non versate nei termini previsti, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 11 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 165 L. 296/2006, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
4. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. d) del presente regolamento.

5. Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta indebitamente versata per importi pari o inferiori a 12 euro (comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sul tributo), salvo diverse disposizioni dettate dal Regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 12 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributario di primo grado di Milano, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

ART. 13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge, nazionali e regionali, e degli altri regolamentari comunali vigenti.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, quater, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.